



COMUNE DI LOGRATO
Provincia di Brescia

RETICOLO IDRICO MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE

- PARTE NORMATIVA -

REV 00: SETTEMBRE 2008



PROFESSIONE **AMBIENTE**
STUDIO ASSOCIATO

Uffici: Via G.B. Cacciamali, 61/i - 25125 Brescia
Tel +39.030.3533699 - Fax +39.030.3546800
e-mail: info@professioneambiente.it

PARTE NORMATIVA

ART. 1. - OGGETTO	3
ART. 2. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
ART. 3. - DEFINIZIONI.....	5
ART. 4. - AUTORITÀ CON COMPETENZE IDRAULICHE	6
ART. 5. - RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO	8
ART. 6. - NORME DI TUTELA	8
ART. 6.1. - NORME VALIDE PER L'ALVEO DEI CORSI D'ACQUA.....	9
Art. 6.1.1. - Attività vietate	9
Art. 6.1.2. - Attività soggette ad autorizzazione	10
ART. 6.2. - NORME PER LE FASCE DI RISPETTO.....	12
Art. 6.2.1. - Attività vietate	12
Art. 6.2.2. - Attività soggette ad autorizzazione	13
ART. 7. - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA.....	16
ART. 8. - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO	17
ART. 9. - CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI.....	18
ART. 10. - SCARICO IN CORSO D'ACQUA	20
ART. 11. - FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	23
ART. 12. - NUOVE LOTTIZZAZIONI	24
ART. 13. - RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE.....	25
ART. 14. - PROPRIETARI FRONTISTI/DI MANUFATTI.....	26
ART. 15. - RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.....	27
Art. 15.1.1. - Procedure	27
Art. 15.1.2. - Iter amministrativo.....	28
Art. 15.1.3. - Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel Demanio	30
ART. 16. - ALTRE PROCEDURE	30
ART. 16.1. - MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	30
ART. 16.2. - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	32
ART. 16.3. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	32
ART. 16.4. - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	32

Allegato: “Elenco dei principali corsi d’acqua del reticolo idrico”

Parte Cartografica: “Individuazione del reticolo idrico del territorio comunale”

ART. 1. - OGGETTO

Il presente elaborato tecnico è costituito da una parte cartografica, con l'indicazione del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto, e da una Parte Normativa, con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.

L'individuazione del reticolo idrico minore di cui alla Parte Cartografica (*“Tavola RIM: Individuazione del reticolo idrico del territorio comunale”* in scala 1:5.000) ha valore dichiarativo.

La regolamentazione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così individuati persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione in caso di piena;
- favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.

In qualità di Autorità con competenze idrauliche, il Comune, attraverso i propri organici tecnici sorveglia l'osservanza della presente Parte Normativa. Il mancato rispetto delle disposizioni in essa contenute seguenti deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Autorità con competenze idrauliche autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

ART. 2. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale e locale ai sensi dell'articolo 89, D.Lgs. n. 112/1998 («Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative c) compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ...»).

La materia è attualmente disciplinata dalla Legge 2248/1865 all. F e dal R.D. 523/1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41), confermate nel D.Lgs. 152/06 (art. 115), dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (DD.GG.RR. 7868/02 e 13950/03). In particolare:

- per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale le disposizioni idrauliche del R.D. n. 523/1904 che indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o “nulla osta” idraulico (art. 59);
- limitatamente ai canali e alle altre opere di bonifica si applicano le disposizioni del R.D. 368/1904 che indica, con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o “nulla osta” idraulico (art. 138).

Per questi ultimi, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (art. 10 comma 5 della L.R. 7/03), si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del R.D. 368/1904, nonché quanto specificato nella D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20552 “fino all'entrata in vigore del regolamento di polizia idraulica, ai

sensi del suddetto art. 10 comma 5 della L.R. 7/03, l'inclusione di un determinato corso d'acqua negli elenchi come sotto approvati (reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica – ndr) non è produttiva di alcun effetto giuridico e pertanto la materia continua ad essere disciplinata, oltre che dalle norme delle leggi in vigore, dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7/7868/02 e n. 7/13950/02, come parzialmente annullate dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 91/04”.

Alle predette norme fondamentali si aggiungono le disposizioni contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione 26 Aprile 2001, n. 18, ed altre disposizioni legislative nazionali e regionali attinenti la materia.

ART. 3. - DEFINIZIONI

Valgono le seguenti definizioni:

- polizia idraulica: tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze;
- reticolo idrico principale: tutti i corsi d'acqua elencati nell'allegato A alla D.G.R. n. VII/13950 del 01.08.2003;
- reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica: tutti i corsi d'acqua compresi nell'elenco di cui alla D.G.R. n.VII/20552 del 11.02.2005;
- reticolo idrico minore: tutti i corsi d'acqua non compresi nel reticolo idrico principale o nel reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed individuati nella Parte Cartografica;
- alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine, in cui sono vietate le attività e le opere di cui all'art. 6.1.1 e autorizzabili quelle indicate all'art. 6.1.2;

-
- fascia di rispetto: area di territorio adiacente al corso d'acqua, così come indicata nella Parte Cartografica, in cui sono vietate le attività e le opere di cui all'art. 6.2.1 e autorizzabili quelle indicate all'art. 6.2.2;
 - distanza da un corso d'acqua: distanza misurata trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza può essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di canali coperti, la distanza è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

ART. 4. - AUTORITÀ CON COMPETENZE IDRAULICHE

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica (Autorità con competenze idrauliche) è:

- per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi delle DD.GG.RR. 7868/02 e 13950/03): la Sede Territoriale competente per Provincia (per Milano e Monza la D.G. Casa e Opere Pubbliche);
- per il reticolo principale di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO): AIPO (L.R. 5/2002);
- per il reticolo minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000).

Il Comune esercita l'attività di Polizia Idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale o al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Regionale dello specifico regolamento di polizia idraulica (art. 10 comma 5 della L.R. 7/03), si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del R.D. 368/1904.

La polizia idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. L'attività

di Polizia Idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

È consentita ai Comuni la gestione associata dell'attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con altri soggetti - preferibilmente di diritto pubblico (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 7/2003) - per la gestione delle medesime attività.

Ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico (autorizzazione) ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.Lgs 152/06 e s.m.i.

ART. 5. - RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO

Nella Parte cartografica (*“Tavola RIM: Individuazione del reticolo idrico del territorio comunale”* in scala 1:5.000), il reticolo idrico, con le relative fasce di rispetto, è rappresentato graficamente in modo da distinguere i corsi d’acqua in funzione della loro appartenenza al Reticolo minore e delle Autorità competenti: Comune, Consorzi di Bonifica. In Allegato alla presente Parte Normativa è riportato l’elenco dei corsi d’acqua per i quali esiste la denominazione, con i loro principali dati identificativi.

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, i quali rappresentano solo cartograficamente la fascia stessa, dovendosi necessariamente individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito. Le predette distanze di rispetto vanno misurate secondo la definizione “distanza da un corso d’acqua” di cui al precedente art. 3 (Definizioni).

In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione è necessario riportare l’esatta delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l’esatta ubicazione degli elementi idrografici, riportati nella parte cartografica.

ART. 6. - NORME DI TUTELA

Per le opere/attività assoggettate ad autorizzazione, l’Autorità con competenze idrauliche ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie affinché tali opere non producano conseguenze negative sul regime delle acque.

Le attività che ottengono autorizzazione devono garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Le attività vietate e quelle soggette ad autorizzazione in corrispondenza dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrico minore vengono elencate negli articoli successivi e suddivise, rispettivamente, in: *“norme valide per l’alveo dei corsi d’acqua”* e

“norme valide per le fasce di rispetto”. L’iter amministrativo per il rilascio di concessioni/autorizzazioni è richiesto venga svolto secondo quanto previsto dal Titolo III del D.D.G. n. 8943 del 03.08.2007 “Linee Guida di Polizia Idraulica” e conformemente ai disposti della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 30.12.1999 n. 30.

ART. 6.1. - NORME VALIDE PER L’ALVEO DEI CORSI D’ACQUA

Art. 6.1.1. - ATTIVITÀ VIETATE

Lungo i corsi d’acqua (alveo e sponde), ferme restando le disposizioni vigenti, è fatto divieto assoluto:

- a) di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell’ art. 115 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e del relativo regolamento di applicazione regionale;
- b) l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua, al fine di moderare le piene;
- c) di realizzazione di opere che impediscano l’accesso al corso d’acqua;
- d) il danneggiamento, lo sradicamento e l’incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
- e) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone o naturalizzate, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione delle velocità della corrente;
- f) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d’acqua. In caso di necessità e nell’impossibilità di localizzarle altrove, è possibile il loro interrimento al di sotto del livello di fondo dell’alveo. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i

manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo.

Art. 6.1.2. - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua (alveo e sponde), ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ex L.R. 41/97 e L.R. 12/05, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

-
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità, percorsi pedonali e ciclabili) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità con competenze idrauliche. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Il progetto dell'intervento andrà accompagnato da: verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dalle opere; verifica della necessità di eventuali opere di difesa delle aree circostanti. Si rimanda all'art. 8 (Opere di attraversamento) della presente Parte Normativa per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi, sottopassaggi pedonali o carreggiabili, ecc. Si rimanda all'art. 8 (Opere di attraversamento) della presente Parte Normativa per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- i) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- j) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- k) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- l) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 10 (Scarico in Corso d'Acqua) della presente Parte Normativa;
- m) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 10 (Scarico in Corso d'Acqua) della presente Parte Normativa;
- n) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- o) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- p) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs

03.04.2006 n. 152;

- q) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili previo: dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto e previo verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

ART. 6.2. - NORME PER LE FASCE DI RISPETTO

Art. 6.2.1. - ATTIVITÀ VIETATE

Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto, i seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto (anche in ampliamento all'esistente) per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo. In merito al tema delle recinzioni e opere di protezione valgono le disposizioni di cui all'art. 13 (Recinzioni e opere di protezione) della presente Parte Normativa;
- b) l'accumulo, ancorché provvisorio, di rifiuti;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- d) attività di trasformazione dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- e) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui

-
- sono destinate le fasce di rispetto;
- g) l'apertura di cavi, fontanili e simili nelle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - h) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti (se esistenti), nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs 03.04.2006 n. 152, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
 - i) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni del D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
 - j) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
 - k) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone o naturalizzate, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Art. 6.2.2. - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Nelle aree comprese nelle fasce di tutela, i seguenti lavori ed atti sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Autorità con competenze idrauliche, che può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio.

I lavori e gli atti in oggetto sono i seguenti:

- a) interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sui regime del corso d'acqua;
- b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

-
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici come meglio precisato dal successivo art. 11 (Fabbricati e altri immobili esistenti nelle asce di rispetto) della presente Parte Normativa;
 - d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - f) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - g) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - h) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - i) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità, percorsi pedonali e ciclabili) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità con competenze idrauliche. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Gli interventi non devono comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua. Il progetto dell'intervento andrà accompagnato da: verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dalle opere; verifica della necessità di eventuali opere di difesa delle aree circostanti. Si rimanda all'art. 8 (Opere di attraversamento) della presente Parte Normativa per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - j) interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni

altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;

- k) impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti: i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità con competenze idrauliche. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- a) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- l) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- m) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- n) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- o) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dal D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
- p) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal D.Lgs 03.04.2006 n. 152), del D.Lgs. 18.02.2005 n. 59, alla data di entrata in vigore della presente Parte Normativa, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo

studio di compatibilità validato dall’Autorità con competenze idrauliche. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;

- q) interventi di sistemazione a verde;
- r) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- s) posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.
- t) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- u) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia.

ART. 7. - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità con competenze idrauliche può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

È consentita l’effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall’Autorità con competenze idrauliche che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non

necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

ART. 8. - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

Come per il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore e all'interno della relativa fascia di rispetto, anche per le opere di attraversamento dovrà essere predisposta la documentazione tecnica come da specifiche dettate dall'art. 15 (Rilascio di concessioni o autorizzazioni) della presente Parte Normativa, comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene.

In merito alla realizzazione di tali opere si precisa che:

- gli attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b*" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- per gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà dell'autorità competente di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva) il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
- in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*" e quelli

contenuti nella D.G.R. 29.10.2001 n.7/6645.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione idraulica mediante le spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

E' vietato il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

ART. 9. - CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, *“le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il

piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: *“i pozzi di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”*.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Si riporta di seguito, quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

c.1. “I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”;

c. 2. “L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.

ART. 10. - SCARICO IN CORSO D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

Il riferimento di legge principale è l'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico “*Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali*” che:

- al comma 1, in merito alle modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico, rimanda ad apposita direttiva, all'attualità non ancora emanata;
- al comma 2 precisa che nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili;
- al comma 3 specifica i contenuti previsti della suddetta direttiva da promulgare ad opera della stessa Autorità di Bacino;
- al comma 4 (conclusivo) illustra il compito di verifica assunto dai Consorzi di Bonifica, ove presenti.

L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 15 (Rilascio di concessioni o autorizzazioni) della presente Parte Normativa. In particolare, nell'ambito della relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino “*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica*” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001).

In adeguamento a quanto disposto dall'ultimo comma e dai disposti della D.G.R. 13950 del 01.08.2003, qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) delle D.G.R. in oggetto, od interferisca con gli stessi, oltre all'istanza di autorizzazione allo scarico all'autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della

Regione Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica competente per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate. Ciò al fine di recepire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere le opportune situazioni di sicurezza.

In ambito regionale, le *“Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura”* di cui all’Appendice G delle NTA del Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) - approvato con DGR 29 marzo 2006 n. VIII/2244 - indicano che gli interventi edificatori devono essere improntati considerando tra l’altro: la riduzione delle portate meteoriche drenate, l’utilizzo di vasche di accumulo di prima pioggia e portate meteoriche da trattare, la limitazione delle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche.

Gli interventi che prefigurano potenziamenti – ancorché parziali – della rete esistente, devono essere progettati adottando tutte le misure necessarie per la tutela idraulica della rete/ricettori di valle.

In merito alle *“Aree di ampliamento e di espansione riguardanti attività commerciali o di produzione di beni”* è prescritto che *“Nelle aree di ampliamento e di espansione riguardanti attività commerciali o di produzione di beni, fermo restando l’assoggettamento alla specifica disciplina sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne delle superfici interessate, è da prevedere che lo smaltimento delle acque di seconda pioggia derivanti dalle superfici medesime, qualora non recapitate nella rete fognaria, nonché delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate non suscettibili di essere contaminate, sia effettuato direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo – fatte salve diverse conclusioni derivanti dalle valutazioni di cui sopra – o, in subordine, in corpi d’acqua superficiali.”*

Lo stesso Appendice G delle NTA del Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) - approvato con DGR 2244/2006 limita le portate di scarico in ragione della capacità idraulica dei ricettori prescrivendo comunque i seguenti quantitativi massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali o riguardanti attività commerciali o di produzione di beni;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di reti fognarie.

Tali quantitativi massimi costituiscono i limiti allo scarico previsti dalla presente Parte Normativa.

Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

Il controllo qualitativo delle acque meteoriche scaricate nel reticolo superficiale da reti fognarie o da sfioratori (oppure troppo pieno delle stazioni di sollevamento quando agiscono anche da sfioratori) va determinato facendo riferimento al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - n. 4 *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*.

In merito alle *«acque meteoriche di dilavamento»*, definite come *“parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti?”*, lo stesso Regolamento Regionale 4/2006, al comma 3 dell’art. 5 (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) stabilisce che:

“Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l’evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo”.

In ogni caso, il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’insorgere di fenomeni erosivi nel corso d’acqua.

ART. 11. - FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume (fisico e non urbanistico), senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Autorità con competenze idrauliche provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Autorità con competenze idrauliche potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

ART. 12. - NUOVE LOTTIZZAZIONI

Per i corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e del relativo regolamento di applicazione regionale e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità con competenze idrauliche e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le miglurie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente Parte Normativa;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente Parte Normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

ART. 13. - RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni.

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

Fascia di metri 5 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono:

- metri 5 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Fascia di metri 1 (corsi d'acqua coperti):

- non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque 1 metro, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

ART. 14. - PROPRIETARI FRONTISTI/DI MANUFATTI

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

- effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
- tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua.

Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

ART. 15. - RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Art. 15.1.1. - PROCEDURE

L'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze, secondo quanto di seguito specificato, è la concessione.

La concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero, che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Infatti l'art. 1 della Legge 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in sé considerato, ma non quella dei suoi «contenitori» la cui demanialità è definita rispettivamente dal 1° e 2° comma del sopra citato art. 822 del Codice Civile.

Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. 1775/1933), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell'art. 34 della Legge 36/1994.

In merito alle opere/attività assoggettate al rilascio di autorizzazione si rimanda al precedente art. 6 (Norme di tutela) della presente Parte Normativa.

Valgono le seguenti definizioni:

- parere idraulico: espressione dell'Autorità con competenze idrauliche su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico);
- autorizzazione: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- concessione con occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano il

sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale;

- concessione senza occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale.

Art. 15.1.2. - ITER AMMINISTRATIVO

L'iter amministrativo per il rilascio di concessioni/autorizzazioni deve essere svolto secondo quanto previsto dal Titolo III del D.D.G. n. 8943 del 03.08.2007 "Linee Guida di Polizia Idraulica" e conformemente ai disposti della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 30.12.1999 n. 30.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione di polizia idraulica è una procedura di tipo endoprocedimentale, in quanto la realizzazione delle opere o degli interventi è subordinata al rilascio di un provvedimento finale di competenza di altri soggetti pubblici (es. Comune o Provincia) ai sensi della L. 241/90 -art. 17, comma 1.

Le richieste di concessione/autorizzazione relative al reticolo idrico minore dovranno essere, generalmente, corredate da:

1. Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:

- inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
- motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche di portata;
- attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;

-
- relazione idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
 - relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 e D.M. 16/01/1996 e s.m.i;
 - relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
 - piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000 (CTR);
- estratto o in copia dello strumento urbanistico del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
- planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- documentazione fotografica.

3. Altri eventuali Allegati:

- pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica;
- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- autorizzazione paesaggistica se zona soggetta a vincolo ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

**Art. 15.1.3. - PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI
RICADENTI NEL DEMANIO**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Autorità con competenze idrauliche dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le sdemanializzazioni sono normate dall'art. 5 della L. 37/94 e dalla D.G.R. 14 gennaio 2005 n. 7/20212. Le alienazioni sono normate dalla L. 212/03 e dal D.D.G. 17 luglio 2006 n. 8270.

ART. 16. - ALTRE PROCEDURE

ART. 16.1. - MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

In generale, visti i criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino, sono ammessi i seguenti interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde

dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;

- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione;

e i seguenti interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

ART. 16.2. - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi in quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART. 16.3. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11.12.1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi delle Legge 31/85 e D.Lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (D.G.R. 25.07.1986, n. 4/12028);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della Legge 36/94;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dallo strumento urbanistico «centro storico» e «aree di completamento»;
- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con D.G.R. 2121/2006.

ART. 16.4. - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

L'ammontare del canone di concessione e della cauzione e le modalità di versamento vengono stabiliti con apposito atto regionale, ai sensi della L.R. n. 34/1998 e ss.mm.ii. «... *Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è dovuto per anno solare... Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della*

Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente...».

Attualmente le modalità per stabilire i canoni per l'utilizzo del demanio idrico dello Stato sono contenute nell'allegato «C» della D.G.R. n. VII/13950 del 01.08.2003 di modifica della D.G.R. VII/7868 del 25.01.2002.

ALLEGATO: ELENCO DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO

Numero progr.	Denominazione	Sigla	Fonte	Foce o Sbocco	N° iscriz. elenchi AAPP	N° progr. all. A DGR 13950/02	Codice SIBITER o n° progr. Allegato DGR 20552/05 (n. 9 = sinistra Oglio B.C.P. = Biscia, Chiodo e Prandona) Allegato D DGR 7868/02 (n. 10 = Mella e dei fontanili) C.B.	Reticolo P=Principale M=Minore	Competenza Polizia Idraulica R=Regione C=Comune CB=ConsBon
1	Roggia Travagliata-Castrina	TC	fuori territorio	Pozzo Malcopia (TC1) Vaso Batoncello (TC2) Vaso Pozzo Navate (TC3)		NE	5.A.1 n. 9	M	CB
2	Vaso Batoncello di Lograto	BA	fuori territorio	Vaso Pozzo Navate (BA1) Pozzo Malcopia (BA2) Vaso Pozzo Navate (BA3) Vaso Pozzo Navate e Torbole (BA4)		NE	8.B.1 n. 9	M	CB
3	Seriola (Vaso) Adacquadora	AD	Fontanile	fuori territorio (AD1, AD2)	141 (derubr.)	NE	s.n. B.C.P.	M	CB
4	Vaso Pozzo Navate	PN	Pozzo Navate	Vaso Adacquadora (PN1) fuori territorio (PN2) Vaso Pozzo Torbole (PN3a e PN3b) Vaso Ariuzzolo (PN4) Vaso Pozzo Torbole (PN5) fuori territorio (PN7a) Vaso Bellettina (PN7b)		NE	s.n. B.C.P.	M	CB

*Comune di Lograto - Elaborato tecnico di individuazione e regolamentazione del Reticolo Idrico:
Parte Normativa*

5	Vaso Pozzo Torbole	TB	fuori territorio	fuori territorio		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
6	Seriola Molina	SM	Fontanili	Fontanili		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
7	Vaso Bellettina	BL	Fontanili	Fontanili		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
8	Vaso Pozzo Malcopia	PM	Pozzo Malcopia	Vaso Pozzo Tesa - Calina Alta (PM1) fuori territorio (PM2) Vaso Bellettina (PM3) fuori territorio (PM4)		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
9	Vaso Pozzo Tesa - Calina Alta	PT	Pozzo Tesa	fuori territorio	18 IV cl. (derubr.)	NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
10	Vaso Caisi	CS	Fontanile	fuori territorio		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
11	Vaso Ariuzzolo	AZ	Fontanile	fuori territorio		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
12	Vaso Pozzo Prandona	PR	Pozzo Prandona	fuori territorio		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
13	Vaso Biscia	BI	Fontanile	fuori territorio		NE	s.n.	B.C.P.	M	CB
14	Vaso Gattinardo	GA	Fontanile	fuori territorio		NE	155	n. 10	M	C

NE = non presente in elenco

s.n. = presente in elenco ma senza numero